



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

*Intesa ai sensi della legge delega 4 marzo 2009, n. 15, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6 della medesima, nonché parere relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni.*

Repertorio atti n. *35/09* del 29 luglio 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 29 luglio 2009

VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, approvato, in via preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2009, nel testo pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2009 e diramato, in pari data, alle Regioni ed alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che nelle riunioni tecniche del 27 maggio, del 4 e del 9 giugno 2009, sono state esaminate le osservazioni e le proposte emendative predisposte dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI (All.ti 1 e 2), sulle quali l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, si è riservato una verifica anche con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, prot. n. CSR 0002999 P-2.17.4.1 del 26 giugno 2009, con la quale sono state diramate le riformulazioni delle proposte emendative al testo del provvedimento, in accoglimento delle richieste delle Regioni e delle Autonomie locali nelle suddette riunioni tecniche, pervenute dal Gabinetto del Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione (All. 3);

CONSIDERATO che, nel successivo incontro tecnico del 1° luglio 2009, sono state, in via preliminare, concordemente individuate le disposizioni del decreto legislativo soggette ad intese, ai sensi dell'articolo 2 della legge delega n. 15 del 2009, concernenti gli articoli da 3 a 29; 15 *bis*; 30 *bis*; da 32 a 50; 40, commi 1 e 3; 52, alinea; 67; ferma restando l'acquisizione del prescritto parere per le restanti disposizioni;

CONSIDERATI gli esiti della riunione, nel corso della quale si è convenuto sulla opportunità di una riformulazione delle suddette proposte emendative così come concordate, lasciando ad un ulteriore approfondimento da parte del Ministero competente le criticità evidenziate dalle Regioni e dalle Autonomie locali in riferimento all'art. 52, in materia di contrattazione nazionale e integrativa; all'articolo 56, sul quale viene confermata la richiesta di una intesa in sede di Conferenza Unificata





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

sulla nomina del Presidente dell'ARAN; nonché all'art. 72 , concernente la norma di salvaguardia delle Regioni a statuto speciale;

CONSIDERATO che, con note diramate dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni in data 7 luglio, prot. n. CSR 0003183 P-2.17.4.1 e in data 14 luglio 2009, prot. n. 0003253, è stata trasmessa una nuova stesura delle proposte emendative concordate nella citata riunione tecnica del 1° luglio 2009, pervenuta dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione (All.ti. 4 e 5);

VISTA la nota di osservazioni del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diramata con la citata nota della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni del 14 luglio 2009, in merito alla proposta emendativa relativa all'articolo 9, comma 1 del provvedimento;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza delle Regioni, nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sul lavoro svolto, anche in relazione alle proposte emendative accolte nelle citate riunioni tecniche, ha espresso parere positivo, in relazione all'esercizio della delega in materia di lavoro pubblico per la parte relativa alle competenze delle Regioni, mentre ha dichiarato di ritenere condizionanti, ai fini di un parere positivo su tutto il provvedimento, le questioni concernenti:

1. l'articolo 52, comma 1, su cui non si esprime intesa, in quanto non accolta dal Governo la richiesta di prevedere la concertazione, anziché la consultazione con le Regioni per i parametri contrattuali; il comma 3, *quinquies*, del medesimo articolo su cui è stato chiesto il reinserimento degli enti del Servizio sanitario nazionale tra quelli che possono incrementare le risorse per la contrattazione integrativa;
2. l'articolo 56, sul quale, in considerazione del ruolo attribuito all'ARAN sulle questioni contrattuali che attengono alle Regioni, esprimono avviso contrario sulla previsione di un parere della Conferenza Unificata, anziché una intesa, sulla nomina del Presidente dell'ARAN;

RILEVATO che, l'ANCI e l'UPI hanno dichiarato di condividere quanto già rappresentato dalle Regioni e formalizzato in un documento congiunto consegnato in seduta (All. 6);

RILEVATO che, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, preso atto di quanto rappresentato dalle Regioni e dalle Autonomie locali, nel non ritenere accoglibile la richiesta di una intesa in Conferenza Unificata sulla nomina del Presidente dell'ARAN, ha manifestato la propria disponibilità a considerare il parere come vincolante; ha altresì assunto il proprio impegno ad una più stringente consultazione con le Regioni e le Autonomie locali per quanto concerne la contrattazione di cui all'articolo 52, comma 1; ha altresì, in relazione alla disposizione concernente le Regioni a statuto speciale, ritenuto di tornare alla dizione precedente, che fa salve le loro prerogative, risolvendosi il tutto sulla base della normativa esistente;

VISTO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le autonomie locali hanno espresso, nei termini di cui sopra, il loro avviso favorevole al conseguimento dell'intesa con





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 29; all'art. 15 *bis*; all'art.30 *bis*; agli articoli da 32 a 50; all'art. 40, commi 1 e 3, e all'art. 67;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale non è stata conseguita intesa in ordine all'articolo 52, comma 1, dello schema di provvedimento in oggetto;

**SI ESPRIME**

nei termini di cui in premessa, sullo "schema di decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
On. Dott. Raffaele Fitto

**PRIME PROPOSTE EMENDATIVE TECNICHE DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15/2009**

4 giugno 2009

**1. EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE FORMULATE DAL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SULLA BOZZA DI D.LGS ATTUATIVO DELLA LEGGE 15/2009 CON NOTA DEL 29 MAGGIO 2009**

**ARTICOLO 15 BIS:**

Proposta di riformulazione

1. Negli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3.
2. Le Regioni e gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi, ~~del presente titolo in particolare, a quelli~~ contenuti negli articoli 3,4,5, comma 2, 7, **comma 1, 9 e 15 comma 1 del presente titolo**.
3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, **da attuarsi entro il 31/12/2010**, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni **vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo sino all'emanazione della disciplina regionale e locale.**

**ARTICOLO 30 BIS:**

Proposta di riformulazione

1. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi ~~del presente titolo e, in particolare, a quelli~~ contenuti negli articoli 16, comma 2, 17, 23, comma 1 e 2, 24, comma 1 e 2, 25, 26 e 27 **comma 1 del presente titolo**.
2. ~~Le Regioni e gli Enti locali nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota non inferiore al cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale viene attribuita a non meno del venti e a non più del trenta per cento del personale dipendente e dei dirigenti, e dispongono, in ordine alla attribuzione delle restanti risorse. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe ai predetti limiti in misura non superiore ai cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione.~~  
2. **Le Regioni e gli Enti locali nell'esercizio delle rispettive potestà normative prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio**



**collegato alla performance individuale venga distribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia alta di merito.**

3. Per premiare il merito e la professionalità le amministrazioni regionali e degli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, utilizzano gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d) ed f), ~~nonché adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b).~~ Gli incentivi di cui alle predette lettere ~~a), b) c) ed e)~~ sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31/12/2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo sino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

#### **MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 72:**

##### **PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE.**

- Il comma 2 andrebbe riformulato nel seguente modo:

"Gli articoli da 3 a 15, da 17 a 27, 3, 4, 5, comma 2, 7, comma 1, 9 e 15, comma 1, 16, comma 2, 17, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27 comma 1 e l'articolo 60, commi 1bis e 1ter, recano norme di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza".

- **Abrogare il comma 3 dell'articolo 72.**

#### **OSSERVAZIONI SULLA TABELLA PER LA VERIFICA DEGLI ARTICOLI SOTTOPOSTI AD INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA**

- Occorrerà prevedere, considerato quanto previsto dalla Legge 15 del 2009, anche l'Intesa della Conferenza Unificata per gli articoli 28 e 67 per la parte relativa, in particolare, alla modifica all'articolo 55 sexies del D.lgs 165.
- Da correggere, anche se parrebbe un mero errore materiale, anche la tabella per la parte relativa all'articolo 32, dove non si riposta l'Intesa nella colonna apposita.

#### **ULTERIORI OSSERVAZIONI :**

- Rimane infine senza risposta il ruolo assegnato alle Regioni ad autonomia speciale, alle quali, in tutto il decreto non si fa menzione. Al riguardo andrebbe, invece, inserita una necessaria clausola di salvaguardia.
- Da correggere le disposizioni che citano la Conferenza dei Presidenti delle Regioni anziché la Conferenza delle Regioni artt. 54, comma 2; 56 comma 7; 57, comma 6).

#### **2. ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE**

- **Si propone di inserire l'Art. 27 bis dopo l'Art. 27.**



**Art. 27 bis**

**(Piani di ristrutturazione per gli Enti locali)**

- 1. A supporto e completamento del processo di riorganizzazione degli Enti Locali per il triennio 2009/2011, su richiesta non revocabile del dipendente, il personale in servizio a tempo indeterminato può essere esentato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. L'Amministrazione può accoglierla in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.**
- 2. Durante il periodo di esenzione dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esenzione, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.**
- 3. I dipendenti esentati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'Ente.**
- 4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano secondo le modalità previste dall'articolo 27, comma 1.**
- 5. L'applicazione delle presenti disposizioni non può comportare incremento di spesa per il personale.**

▪ **Articolo 29.**

**Proposta di riformulazione**

**(Inderogabilità)**

**"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 bis per le Regioni e gli Enti locali, i principi di cui al presente titolo non possono essere derogati dalla contrattazione collettiva e sono inseriti nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, comma 2, del codice civile, a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".**

▪ **Articolo 52**

**Proposta di riformulazione del comma 2 dell'articolo 40**

**"Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti sino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza".**



**Proposta di emendamento al comma 3 dell'articolo 40**

Alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità, sono definite con accordo in sede di Conferenza unificata le risorse per gli incrementi salariali per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali per le amministrazioni regionali, locali e gli enti del SSN".

**Proposta di emendamento al 3 quinquies**

Al secondo periodo del comma sostituire le parole "le amministrazioni regionali" con le parole "Le Regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni e gli enti del SSN,.."

Alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

▪ **Articolo 53**

**Proposta di emendamento al comma 4 dell'articolo 40 bis**

Dopo le parole "Ministero dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti "e con la Conferenza Unificata".

▪ **Articolo 54**

**Proposta di riformulazione del comma 2 dell'articolo 41**

"E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita le competenze di cui al comma 1, per le Regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del Lavoro, della salute e della previdenza sociale per le competenze delle amministrazioni del SSN.

E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani - ANCI, dell'Unione delle Province d'Italia - UPI- e dell'Unioncamere che esercita le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli Enti locali, delle Camere di Commercio e dei segretari comunali e provinciali".

**Proposta di emendamento al comma 4 dell'articolo 41**

Dopo la fine del comma aggiungere la seguente frase " I comitati di settore possono stipulare con l'Aran specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'Aran, per assicurare il miglior raccordo tra i comitati di settore delle Regioni e degli Enti locali e l'Aran, a ciascun comitato corrisponde una struttura di direzione generale."

▪ **Articolo 56**

**Proposte di emendamenti all'articolo 46:**

Al comma 6 dell'articolo 46 dopo le parole "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione" inserire le seguenti: " d'intesa con la Conferenza Unificata".



**Al comma 7 bis dell'articolo 46 alla lettera e) alla fine della lettera dopo le parole "Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "adottati d'intesa con la Conferenza Unificata"**

▪ **Articolo 57**

**Proposta di emendamento all'articolo 47:**

**Al comma 4 abrogare le parole " Il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'Aran" .**





**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE TECNICHE DELLE REGIONI, DELLE  
PROVINCE E DEI COMUNI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI  
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15/2009**

9 giugno 2009

▪ **Articolo 52**

Proposta di emendamento al comma 3 *quinquies* dell'articolo 40:

Il secondo periodo del comma è così sostituito: **“Le Regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni e gli enti del SSN, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa secondo le finalità stabilite dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei patti di stabilità o analoghi strumenti di definizione delle compatibilità finanziarie nazionali. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ed in materia di merito e premi, applicabili alle Regioni ed agli Enti Locali secondo quanto previsto dagli articoli 15 bis e 30 bis del presente decreto.”**

▪ **Articolo 63**

I commi 1 e 2 dell'articolo 63 sono sostituiti dal seguente:

**“I contratti decentrati integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione dei successivi contratti decentrati. In sede di rinnovo le parti adeguano i contratti decentrati alle disposizioni del presente decreto riguardanti la definizione degli ambiti riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alle legge”.**

• **Articolo 72**

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis:

**“3 bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome adeguano i propri ordinamenti ai principi desumibili dall'articolo 2 comma 1 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in conformità ai rispettivi statuti speciali ed alle relative norme di attuazione.”**





Alc. 3)

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I

Codice sito: 4.1./2009/21

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0002999 P-2.17.4.1  
del 26/06/2009



4042693

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
-Gabinetto  
-Dipartimento R.G.S.

Al Dipartimento affari regionali  
-Gabinetto  
-ufficio legislativo

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome  
CINSEDO

c/o

All'Assessore della Regione Siciliana  
Coordinatore Commissione affari istituzionali

All'Assessore della Regione Emilia Romagna,  
Coordinatore Vicario Commissione  
affari istituzionali

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Alla Segreteria della Conferenza stato-città ed  
autonomie locali

e, p.c All'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la  
pubblica amministrazione e l'innovazione

All'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica  
amministrazione e l'innovazione  
LORO SEDI





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: schema di decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

In vista della riunione tecnica del 1° luglio p.v., si trasmettono le proposte emendative allo schema di decreto legislativo in oggetto, pervenute, in data odierna, dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



**PROPOSTE EMENDATIVE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI  
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15, RECANTE “DELEGA AL  
GOVERNO FINALIZZATA ALL’OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL  
LAVORO PUBBLICO”**

Allo schema di decreto legislativo, di attuazione della legge n. 15 del 2009 recante “delega al governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell’8 maggio 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’Anci, l’Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 4,5,7.”

b) dopo l’articolo 15 è inserito il seguente:

“Art. 15-*bis*

1. Negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell’articolo 11, commi 1 e 3.

2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.

3. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo sino all’emanazione della disciplina regionale e locale.”;

c) all’articolo 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 per le Regioni e i relativi enti dipendenti nonché per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nel rapporto di performance e valicati dal proprio organismo di valutazione”.

d) all’articolo 29, sono premesse le parole: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 *bis*, per le Regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni e gli enti del SSN, e per gli enti locali”;

e) dopo l’articolo 30 è inserito il seguente:

“Art. 30-*bis*



1. Le Regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni e gli enti del SSN, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 16, comma 2, 17, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota non inferiore al cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale viene attribuita a non più del trenta per cento del personale dipendente e dei dirigenti, e dispongono in ordine alla attribuzione delle restanti risorse. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe ai predetti limiti in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione.

3. Per premiare il merito e la professionalità, le amministrazioni regionali e degli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'art. 20, comma 1, lettere c), d), e) e f), nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31/12/2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo sino all'emanazione della disciplina regionale e locale.”;

f) all'articolo 52 il capoverso 2 è sostituito dal seguente:

“2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti sino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del SSN, per gli effetti di cui all'art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.”;

g) all'articolo 52, capoverso 3, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del SSN sono definite, nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità, previa consultazione dei Ministeri competenti con le rispettive rappresentanze.”;



- g) all'articolo 52, capoverso 3-*quinquies*, al secondo periodo le parole "Le amministrazioni regionali" sono sostituite dalle seguenti: "Le Regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni e gli enti del SSN,";
- h) all'articolo 52, capoverso 3-*quinquies*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.";
- i) all'articolo 53, al capoverso 4, dopo le parole "Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con la Conferenza unificata";
- l) all'articolo 54 il capoverso 2 è sostituito dal seguente:  
"2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita le competenze di cui al comma 1, per le Regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del Lavoro, della salute e della previdenza sociale per le competenze delle amministrazioni del SSN. E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani -ANCI, dell'Unione delle Province d'Italia - UPI- e dell'Unioncamere che esercita le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli Enti locali, delle Camere di Commercio e dei segretari comunali e provinciali.";
- m) all'articolo 54, al capoverso 4, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:  
"I comitati di settore possono stipulare con l'Aran specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'Aran per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'Aran, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica.";
- n) all'articolo 56, comma 1, lettera a), capoverso 6, dopo le parole "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione" sono aggiunte le seguenti: "previo parere della Conferenza unificata";
- o) all'articolo 56, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:



- ▲
- “e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole: “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni” e dopo le parole “Dipartimento della funzione pubblica” sono inserite le seguenti “e del Ministero dell’Economia e delle finanze, adottati d’intesa con la Conferenza unificata”;
- p) all’articolo 57, capoverso 4, terzo periodo, sono premesse le parole: “Fino all’entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- q) all’articolo 63, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:  
“4-bis. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012.”;
- r) all’articolo 72, comma 1, le parole “da 17 a 23, da 25 a 30,” sono sostituite dalle seguenti: “da 28 a 30”;
- s) all’articolo 72, comma 2, le parole “da 3 a 15, l’articolo 24” sono sostituite dalle seguenti: “3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 11, commi 1 e 3, 15, comma 1, 16, comma 2, 17, 20, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1,”;
- t) all’articolo 72 il comma 3 è abrogato;
- u) all’articolo 72, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: “5-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome adeguano i propri ordinamenti ai principi desumibili dall’articolo 2, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, in conformità ai rispettivi statuti speciali ed alle relative norme di attuazione.”





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I

Codice sito: 4.1./2009/21

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0003183 P-2.17.4.1  
del 07/07/2009



4061667

ALL. 4)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell'economia e delle finanze

-Gabinetto

-Dipartimento R.G.S.

Al Dipartimento affari regionali

-Gabinetto

-ufficio legislativo

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome

c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Siciliana

Coordinatore Commissione affari istituzionali

All'Assessore della Regione Emilia Romagna,

Coordinatore Vicario Commissione

affari istituzionali

Ai Presidenti delle Regioni e delle

Province autonome

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Alla Segreteria della Conferenza stato-città ed  
autonomie locali

e, p.c All'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la  
pubblica amministrazione e l'innovazione

All'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica  
amministrazione e l'innovazione

LORO SEDI







*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Oggetto:** schema di decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

In esito alla riunione tecnica del 1° luglio u.s., si trasmettono le proposte emendative allo schema di decreto legislativo in oggetto, pervenute, con nota del 6 luglio u.s., dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione.

Al riguardo, si precisa che, nella medesima nota, è stato specificato che, pur non avendo, nella sostanza, nulla in contrario alla proposta emendativa dell'ANCI di inserimento dell'art. 27 *bis* rubricato "Piani di ristrutturazione per gli Enti locali", essa risulta fuori delega.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



**PROPOSTE EMENDATIVE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI  
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15, RECANTE "DELEGA AL  
GOVERNO FINALIZZATA ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL  
LAVORO PUBBLICO"**

Allo schema di decreto legislativo, di attuazione della legge n. 15 del 2009 recante "delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico", approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell'8 maggio 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole "Commissione di cui all'art. 13" aggiungere le seguenti: "secondo quanto stabilito dal comma 1-bis del medesimo articolo";
- b) all'art. 9, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una distribuzione significativamente differenziata dei punteggi finali.";
- c) all'articolo 13, dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
"1-bis. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 4,5,7."
- d) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:  
"Art. 15-bis  
1. Negli ordinamenti delle regioni, per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del SSN, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3.  
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.  
3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo sino all'emanazione della disciplina regionale e locale.";
- e) all'articolo 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:



**“2-bis.** Le risorse di cui al comma 1 per le Regioni, **per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del SSN**, e i relativi enti dipendenti nonché per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nel rapporto di performance e valicati dal proprio organismo di valutazione”.

f) all'articolo **29**, sono premesse le parole: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo **30 bis**, per le Regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni e gli enti del SSN, e per gli enti locali”;

g) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

**“Art. 30-bis**

1. Le Regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni e gli enti del SSN, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 16, comma 2, 17, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.

2. Le regioni, **per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del SSN**, e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota **prevalente** delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita **al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.**

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli enti locali aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore o pari alle 8 unità ovvero un numero di dirigenti in servizio inferiore o pari a 5 unità. I predetti enti comunque devono garantire l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse a una percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.

4. Per premiare il merito e la professionalità, **le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni e gli enti del SSN, e gli enti locali**, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'art. 20, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*. Gli incentivi di cui alle predette lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

5. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31/12/2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il



termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo sino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

**6. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza unificata che verifica l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di cui agli articoli 16, comma 2, 17, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1, anche al fine di introdurre eventuali misure di correzione e migliore adeguamento.”;**

h) all'articolo 52 il capoverso 2 è sostituito dal seguente:

“2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti sino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del SSN, per gli effetti di cui all'art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.”;

i) all'articolo 52, capoverso 3, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del SSN sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.”;

j) all'articolo 52, capoverso 3-*quinquies*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di



**merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 15-bis e 30-bis.”;**

- k) all'articolo 52, capoverso 3-*quinquies*, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.”;
- l) all'articolo 53, al capoverso 4, dopo le parole “Ministero dell'economia e delle finanze” sono aggiunte le seguenti: “e con la Conferenza unificata”;
- m) all'articolo 54 il capoverso 2 è sostituito dal seguente:  
“2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, **per uno dei comparti di cui all'art. 40, comma2**, le competenze di cui al comma 1, per le Regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del Lavoro, della salute e della previdenza sociale per le competenze delle amministrazioni del SSN. E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani – ANCI, dell'Unione delle Province d'Italia – UPI- e dell'Unioncamere che esercita, **per uno dei comparti di cui all'art. 40, comma2**, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli Enti locali, delle Camere di Commercio e dei segretari comunali e provinciali.”;
- n) all'articolo 54, al capoverso 4, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:  
“I comitati di settore possono stipulare con l'Aran specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'Aran per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'Aran, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica.”;
- o) all'articolo 56, comma 1, lettera a), capoverso 6, dopo le parole “Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione” sono aggiunte le seguenti: “**previo parere della Conferenza unificata**”;
- p) all'articolo 56, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:



- “e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole: “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni” e dopo le parole “Dipartimento della funzione pubblica” sono inserite le seguenti “e del Ministero dell’Economia e delle finanze, adottati d’intesa con la Conferenza unificata”;
- q) all’articolo 57, capoverso 4, terzo periodo, sono premesse le parole: **“Fino all’entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42,”**;
- r) all’articolo 63, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:  
**“4-bis. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012.”**;
- s) all’articolo 72, comma 1, le parole “da 17 a 23, da 25 a 30,” sono sostituite dalle seguenti: “11, commi 1 e 3, da 28 a 30”;
- t) all’articolo 72, comma 2, le parole “da 3 a 15, l’articolo 24” sono sostituite dalle seguenti: “3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 16, comma 2, 17, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1,”;
- u) all’articolo 72 il comma 3 è abrogato;
- v) all’articolo 72, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: **“5-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome adeguano i propri ordinamenti ai principi desumibili dall’articolo 2, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, in conformità ai rispettivi statuti speciali ed alle relative norme di attuazione.”**





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I

Codice sito: 4.1./2009/21

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0003253 P-2.17.4.1

del 14/07/2009



4076889

422.5)

Al Ministero dell'economia e delle finanze

-Gabinetto

-Dipartimento R.G.S.

Al Dipartimento affari regionali

-Gabinetto

-ufficio legislativo

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome

c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Siciliana

Coordinatore Commissione affari istituzionali

All'Assessore della Regione Emilia Romagna,

Coordinatore Vicario Commissione  
affari istituzionali

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Alla Segreteria della Conferenza stato-città ed  
autonomie locali

e, p.c Al Dipartimento per gli affari giuridici e  
legislativi

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la  
pubblica amministrazione e l'innovazione

All'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica  
amministrazione e l'innovazione

LORO SEDI





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: schema di decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Si fa riferimento alle proposte emendative allo schema di decreto legislativo in oggetto, pervenute dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione, diramate con nota prot. 003183P-2.17.4.1 del 7 luglio u..s.

Al riguardo, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la nota di osservazioni, che si allega, in merito alla proposta emendativa formulata all'articolo 9, comma 1, del provvedimento in argomento.

Si rende noto altresì che l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione, ha trasmesso, con nota del 14 luglio u.s., che si allega, ulteriori proposte di modifica evidenziate in grassetto.

Al riguardo, in vista della prossima seduta della Conferenza Unificata, si resta in attesa di conoscere, con cortese urgenza, il parere delle Regioni e degli Enti locali, in ordine alle proposte emendative pervenute dall'Ufficio di Gabinetto della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi.

La citata documentazione sarà disponibile sul sito [www.unificata.it](http://www.unificata.it)

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi





13 LUG. 2009

MINISTERO  
P. C. M. 002



PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI  
CENTRO MESSAGGERIA  
002766 13.07.09  
PARTENZA

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

5351  
*N. 35* Pubb. Amm. / OR  
*Proposta al Foglio del*  
*N. 35*

- Atta Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
  - Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
  - Segreteria della Conferenza Unificata

OGGETTO

- E, p.c:
- Dipartimento affari regionali
  - Gabinetto
  - Ufficio legislativo
  - Al Ministero dell'economia e delle finanze
  - Gabinetto
  - Ufficio legislativo

FA

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0003220 A-2.17.4.1  
del 13/07/2009



4072913

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Si fa riferimento alla nota n. 003183P-2.17.4.1. del 7 luglio u.s. con la quale la Segreteria della Conferenza Unificata ha trasmesso, in esito alla riunione tecnica del 1° luglio, le proposte emendative allo schema di decreto indicato in oggetto, pervenute dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

A tale riguardo, si esprime parere contrario in merito alla proposta emendativa formulata all'articolo 9, comma 1, volta ad introdurre un ulteriore criterio per la misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità. In particolare, con tale proposta si prevede che il dirigente dimostri la propria capacità di valutazione dei collaboratori, effettuando una "distribuzione significativamente differenziata dei punteggi finali". Si ritiene che tale previsione possa condizionare l'indipendenza di giudizio del dirigente, che si troverebbe a dover valutare i propri collaboratori prescindendo, almeno in parte, dalla considerazione delle loro effettive capacità e del comprovato rendimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



*Relazione*

**PROPOSTE EMENDATIVE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI  
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15, RECANTE "DELEGA AL  
GOVERNO FINALIZZATA ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL  
LAVORO PUBBLICO"**

Allo schema di decreto legislativo, di attuazione della legge n. 15 del 2009 recante "delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico", approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell'8 maggio 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole "Commissione di cui all'art. 13" aggiungere le seguenti:  
"secondo quanto stabilito dal comma 1-bis del medesimo articolo";
- b) all'art. 9, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una distribuzione significativamente differenziata dei punteggi finali.";
- c) all'articolo 13, dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
"1-bis. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 4,5,7."
- d) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:  
"Art. 15-bis  
1. Negli ordinamenti delle regioni, **anche** per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del SSN, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3.  
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.  
3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo sino all'emanazione della disciplina regionale e locale.";
- e) all'articolo 19, dopo il comma 5, è inserito il seguente:



**“5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance a un percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.”**

f) all’articolo 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

**“2-bis. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del SSN, e i relativi enti dipendenti nonché per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nel rapporto di performance e valicati dal proprio organismo di valutazione”.**

g) all’articolo 29, sono premesse le parole: **“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 bis, per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del SSN, e per gli enti locali”;**

h) dopo l’articolo 30 è inserito il seguente:

**“Art. 30-bis**

**1. Le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del SSN, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 16, comma 2, 17, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.**

**2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del SSN, e gli enti locali, nell’esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.**

**3. Per premiare il merito e la professionalità, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del SSN, e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all’art. 20, comma 1, lettere c), d), e) e f), nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.**



4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31/12/2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo sino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza unificata che verifica l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di cui agli articoli 16, comma 2, 17, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1, anche al fine di introdurre eventuali misure di correzione e migliore adeguamento.”;

i) all'articolo 52 il capoverso 2 è sostituito dal seguente:

“2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti sino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del SSN, per gli effetti di cui all'art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.”;

j) all'articolo 52, capoverso 3, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del SSN sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.”;

k) all'articolo 52, capoverso 3-*quinquies*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e



trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 15-bis e 30-bis.”;

- l) all'articolo 52, capoverso 3-*quinquies*, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.”;
- m) all'articolo 53, al capoverso 4, dopo le parole “Ministero dell'economia e delle finanze” sono aggiunte le seguenti: “e con la Conferenza unificata”;
- n) all'articolo 54 il capoverso 2 è sostituito dal seguente:  
“2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all'art. 40, comma2, le competenze di cui al comma 1, per le Regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del Lavoro, della salute e della previdenza sociale per le competenze delle amministrazioni del SSN. E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani -ANCI, dell'Unione delle Province d'Italia - UPI- e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all'art. 40, comma2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli Enti locali, delle Camere di Commercio e dei segretari comunali e provinciali.”;
- o) all'articolo 54, al capoverso 4, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:  
“I comitati di settore possono stipulare con l'Aran specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'Aran per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'Aran, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica.”;
- p) all'articolo 56, comma 1, lettera a), capoverso 6, dopo le parole “Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione” sono aggiunte le seguenti: “previo parere della Conferenza unificata”;
- q) all'articolo 56, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:



- “e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole: “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni” e dopo le parole “Dipartimento della funzione pubblica” sono inserite le seguenti “e del Ministero dell’Economia e delle finanze, adottati d’intesa con la Conferenza unificata”;
- r) all’articolo 57, capoverso 4, terzo periodo, sono premesse le parole: “Fino all’entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42,”;
- s) all’articolo 63, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:  
“4-bis. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012.”;
- t) all’articolo 72, comma 1, le parole “da 17 a 23, da 25 a 30,” sono sostituite dalle seguenti: “11, commi 1 e 3, da 28 a 30”;
- u) all’articolo 72, comma 2, le parole “da 3 a 15, l’articolo 24” sono sostituite dalle seguenti: “3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 16, comma 2, 17, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1,”;
- v) all’articolo 72 il comma 3 è abrogato;
- z) all’articolo 72, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: “5-bis. Fermo quanto previsto al comma 1, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome adeguano i propri ordinamenti ai principi desumibili dall’articolo 2, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, in conformità ai rispettivi statuti speciali ed alle relative norme di attuazione.”





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE  
PROVINCE AUTONOME



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

Consegna Acc. 6)  
nella sede del 29  
2009

UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

09/058/CU/C1

## SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO DELLA LEGGE 15/2009 IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PUBBLICO

### La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci e l'Upi

valutati gli esiti delle riunioni tecniche presso la Conferenza Unificata, e alla luce delle note del 29 maggio, del 10 e del 26 giugno, del 6 e del 14 luglio del Ministero della Pubblica amministrazione che formulano ulteriori emendamenti allo schema di decreto legislativo attuativo della Legge 15 del 2009 che accolgono proposte emendative presentate congiuntamente,

evidenziano che permangono, allo stato attuale, le seguenti criticità che sono condizionanti ai fini delle intese e dei pareri che le Regioni, Comuni e le Province sono chiamate a rendere sul provvedimento in sede di Conferenza Unificata.

- **Art. 27 bis** Si propone l'inserimento di un articolo aggiunto all'articolo 27 finalizzato a fornire agli enti locali alcuni strumenti e regole per realizzare politiche di ristrutturazione finalizzate a premiare la produttività  
Si ripresenta la proposta emendativa avanzata in sede tecnica.

#### *(Piani di ristrutturazione per gli Enti locali)*

1. *A supporto e completamento del processo di riorganizzazione degli Enti Locali per il triennio 2009/2011, su richiesta non revocabile del dipendente, il personale in servizio a tempo indeterminato può essere esentato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. L'Amministrazione può accoglierla in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.*
2. *Durante il periodo di esenzione dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esenzione, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.*
3. *I dipendenti esentati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'Ente.*



4. *Le disposizioni dei precedenti commi si applicano secondo le modalità previste dall'articolo 27, comma 1.*
5. *L'applicazione del presente articolo deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale e non può in ogni caso comportare incremento di spesa per il personale.*

➤ **Articolo 52, comma 1** (articolo sottoposto ad intesa)

La previsione inserita nella nota del 6 luglio relativamente alle modalità di definizione degli incrementi contrattuali non soddisfa pienamente le Regioni, l'Anci e l'Upi che avevano richiesto un coinvolgimento più adeguato nella fase di definizione degli accordi per gli incrementi contrattuali, trattandosi di decisioni riguardanti l'uso di proprie risorse finanziarie e incidenti sulla stessa possibilità di realizzare politiche autonome ed efficaci di gestione del personale finalizzate a realizzare gli stessi principi della produttività e della valorizzazione del merito, oggetto del provvedimento in questione.

Si ripropone l'emendamento già presentato in sede tecnica: ***“nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità, sono definite con accordo in sede di Conferenza unificata le risorse per gli incrementi salariali per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali per le amministrazioni regionali, locali e degli enti del SSN”.***

➤ **Articolo 52, comma 3 quinquies** (articolo sottoposto a parere)

La modifica introdotta nella nota del 6 luglio prevede l'esclusione per gli enti del servizio sanitario nazionale dalla possibilità di incrementare le risorse per la contrattazione integrativa. La previsione introdotta non può essere in alcun modo accettata dalle Regioni, considerato anche la stessa norma ammette tale possibilità solo per le pubbliche amministrazioni che siano in regola con i parametri di virtuosità finanziaria previsti dalle norme statali.

**Si propone pertanto di reinserire la previsione degli enti del SSN, come peraltro già accolta nella nota del Ministero della Pubblica amministrazione dello scorso 10 giugno.**

➤ **Articolo 56** (articolo sottoposto a parere)

La modifica proposta nella nota del 10 giugno rispetto al testo esitato dal Consiglio dei Ministri prevede il parere della Conferenza Unificata sulla nomina del Presidente dell'Aran, che è esattamente la fotografia della situazione attuale.

Si ribadisce, anche in considerazione del principio di delega che prevedeva il rafforzamento del ruolo delle Regioni e dell'autonomie locali nell'ARAN (art. 3 comma 2 lettera h, n.2 della Legge 15 del 2009 ), che sulla nomina del Presidente dell'Aran sia acquisita l'intesa della Conferenza Unificata.

➤ **Articolo 57** (articolo sottoposto a parere)

La norma prevede, al quarto capoverso, un controllo successivo del Governo sul contratto già sottoscritto dall'Aran, e la modifica introdotta con la nota del 6 luglio ne mantiene la vigenza sino all'entrata in vigore dei decreti di attuazione della Legge 42/2009.





Si ribadisce la contrarietà delle Regioni, dei Comuni e delle Province a tale previsione, anche in ragione del principio di delega che stabiliva la semplificazione delle procedure di contrattazione (articolo 3, comma 2, lettera h n.7 della Legge 15 del 2009 che prevedeva *“semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l’eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi”*).

**Si propone di sopprimere l’inciso *“Fino all’entrata in vigore dei decreti di attuazione della Legge 42/2009, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall’invio del contratto da parte dell’Aran.”***

➤ **Articolo 72, comma 5 bis** (articolo sottoposto a parere)

In relazione all’ulteriore proposta emenda mentiva contenuta nella nota del Ministero della Pubblica amministrazione del 14 luglio, si segnala la contraddittorietà della previsione introdotta con riferimento al richiamo alle previsione del comma 1 del medesimo articolo.

In particolare, la norma non definisce con chiarezza il rapporto tra ordinamento statale ed ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, ponendosi nel contempo in contrasto con l’attuale quadro normativo.

Si chiede, pertanto, di eliminare l’inciso introdotto, e di tornare alla formulazione concordata di cui alla nota del Ministero della Pubblica amministrazione del 6 luglio del seguente tenore:

***“Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome adeguano i propri ordinamenti ai principi desumibili dall’articolo 2, comma 1, della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in conformità ai rispettivi statuti speciali ed alle relative norme di attuazione “.***

Si evidenzia, inoltre, l’opportunità dello stralcio dell’articolo 69 dello schema di provvedimento nella parte in cui modifica il comma 6 dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 165 del 2003, in ragione della necessità di meglio verificare con il Governo tutte le problematiche legate ai controlli e all’esercizio dei poteri ispettivi, anche quelli di cui al decreto legislativo 165 del 2003.

Roma, 29 luglio 2009

